

DIRITTO SOCIETARIO

Se l'assemblea non delibera la società si scioglie

di Lucia Recchioni

Le società con esercizio coincidente con l'anno solare hanno ormai **approvato** il **bilancio** di esercizio, pur nei casi in cui si è beneficiato del maggior termine di **180 giorni**.

Purtuttavia, vi potrebbero essere delle situazioni nelle quali **l'assemblea** dei soci **non riesce a deliberare** l'approvazione del bilancio. In questi casi gli amministratori **non** possono essere ovviamente **sanzionati** per il mancato **deposito** del bilancio di esercizio, ma non possono comunque disinteressarsi della situazione che si è venuta a creare nella compagine societaria.

Ai sensi dell'[articolo 2484, comma 1, n. 3, cod. civ.](#), gli **amministratori** devono infatti **verificare se ricorre una causa di scioglimento** della società, *“per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea”*.

Con specifico riferimento all'**impossibilità di funzionamento**, si pensi a tutti quei casi in cui l'assemblea si riunisce e **si costituisce validamente**, ma **non riesce a deliberare** a causa di insanabili contrasti tra i soci, che non consentono il raggiungimento delle maggioranze necessarie.

Tale situazione può comportare la **paralisi** della società, ove si tratti di delibere essenziali quali ad esempio l'**approvazione del bilancio** o la **nomina dei nuovi amministratori**.

Allo stesso modo paralizzante è poi l'ulteriore ipotesi prevista dalla norma, ovvero la **“continuata inattività”**, che si ha quando **l'assemblea nemmeno riesce a riunirsi**, spesso per il perdurante disinteresse dei soci.

L'inattività potrebbe però essere anche il frutto di una **consapevole scelta** del socio, finalizzata proprio allo scioglimento della società.

È possibile a tal proposito richiamare un caso affrontato dal **Tribunale di Milano**, riguardante due soci paritari di una società, tra loro fratelli, uno dei quali, senza alcuna ragionevole giustificazione, ha per lungo tempo **deliberatamente disertato** alle riunioni assembleari, dando luogo al **mancato raggiungimento dei quorum assembleari**, per poi allegare tale circostanza quale **causa di scioglimento della società** e imporre così la **liquidazione all'altro socio**.

I Giudici, pur riconoscendo la **natura abusiva** e la **malafede** sostanziale e processuale della parte, hanno tuttavia dichiarato lo **scioglimento della società** al fine di **tutelare i creditori**, in quanto la situazione di conflitto in essere ormai da molti anni aveva reso *“impensabile, e*

comunque **diseconomica**, una prosecuzione secondo i **meccanismi assembleari** e gestori di legge e statuto dell'attività della società" (Tribunale Milano, 22/05/2015).

Ai fini dello scioglimento è tuttavia necessario verificare che l'inattività o l'incapacità di funzionamento dell'assemblea siano diventate **irreversibili** (Tribunale di Napoli, 25.05.2011; App. Catania 21.04.2008).

Ai fini dell'accertamento della causa di scioglimento, pertanto, **non rileva** né **il numero di convocazioni** né il quello delle **riunioni**, ma la presenza di circostanze che inducono a ritenere che **l'assemblea ordinaria** (nelle S.p.a. e nelle S.a.p.a.) o **l'assemblea dei soci** (nelle S.r.l.) **non possa validamente funzionare**, nemmeno in **futuro**, paralizzando così la società.

Allo stesso modo, specularmente, **non è necessario** che i **bilanci** non approvati dall'assemblea **siano più di uno**: ai fini della sussistenza della richiamata **causa di scioglimento**, infatti, anche la mancata approvazione di **un solo bilancio** può assumere rilevanza, quando i "*plurimi giudizi arbitrali e statuali che impegnano i due soci paritetici in una lotta intestina senza prospettiva di accordo*" delineano un quadro di "**dissidio paralizzante**" (Tribunale Prato, 17.12.2009).

Al ricorrere di una delle richiamate circostanze gli **amministratori** devono quindi **accertare la causa di scioglimento**, iscrivendo la **delibera** nel **Registro delle imprese** entro **30 giorni dalla sua adozione**.

Il **ritardo** o l'**omissione** degli **amministratori** può comportare la loro **responsabilità personale e solidale** per i **danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori e dai soggetti terzi** ai sensi dell'[articolo 2485 cod. civ.](#)

Master di specializzazione

LE SOCIETÀ DI CAPITALI: ASPETTI RILEVANTI E CRITICITÀ

Scopri le sedi in programmazione >